

Brevissime considerazioni a margine della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4848 del 27.2.2013 che ha ribadito la validità del criterio comparativo nella valutazione dell'intollerabilità delle immissioni.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile con sentenza n. 4848 del 27.02.2013 ribadiscono l'applicabilità del "criterio comparativo" nei procedimenti in materia di immissioni rumorose ex art. 844 c.c., il quale, al primo comma, così recita: *"Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi"*. Come noto, il criterio comparativo, di matrice giurisprudenziale, consente di ritenere "intollerabili", come regola generale, i rumori disturbanti che superino di + 3 dB il rumore di fondo caratteristico del luogo in cui vengono effettuati i rilevamenti.

La pronuncia è particolarmente significativa in un periodo in cui da più parti si reitera il tentativo di far passare la tesi per cui, a seguito ed in virtù dell'art. 6 ter della Legge n. 13 del 27.02.2009 (*"Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso"*) il citato criterio comparativo non potrebbe più applicarsi, dovendosi per contro fare sempre e comunque riferimento ai parametri stabiliti dalla normativa pubblicistica di riferimento (norme che disciplinano specifiche sorgenti e norma generalista DPCM 14.11.1997).

Detto in modo assai semplicistico, il criterio comparativo è assai più rigoroso e sanzionatorio per chi disturba, assai più tutelante e protettivo per chi subisce, rispetto a quello pubblicistico.

Il tentativo, già operato speditamente dopo la emanazione del citato art. 6 ter, era stato stroncato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 103 del 2011 chiamata a pronunciarsi sulla questione di illegittimità costituzionale del citato art. 6 ter sollevata dal Tribunale di Sondrio.

La Corte, pur non potendosi pronunciare nel merito della questione stante che la questione di illegittimità era stata mal sollevata, aveva comunque offerto due importanti chiavi di lettura agli interpreti:

1) La prima. La locuzione *"sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento...e la priorità di un determinato uso"* è, affermava espressamente la Corte Costituzionale, assai generica e la sua portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica è – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Sondrio - tutta da verificare; in particolare è tutto

da dimostrare che essa abbia influenza rispetto ai criteri civilistici di accertamento del limite della normale tollerabilità (ossia sul criterio comparativo) .

2) La seconda. E' principio ormai consolidato, ricordava la Corte Costituzionale, quello secondo cui sono differenti l'oggetto, le finalità e sfera di applicazione della disciplina codicistica (art. 844 c.c.) rispetto a quella pubblicistica (Legge 447/95 e successivi decreti attuativi).

Un autorevolissimo contributo interpretativo, insomma, offerto dalla Corte Costituzionale, prestando ovviamente attenzione a non travalicare i limiti dell'ordinanza che, lo ricordiamo, era di "semplice" inammissibilità della sollevata questione. La Corte infatti aveva fatto intendere, implicitamente, che non sia affatto consentita una interpretazione della clausola di salvezza nel senso che per le specifiche sorgenti i limiti da rispettare siano quelli, e solo quelli, previsti dalla normativa pubblicistica.

In altre parole non era da ritenersi sussistente la coincidenza ed identificazione tra i limiti di accettabilità amministrativa ed il limite della normale tollerabilità. La regola, il principio, che deve essere seguito è quello in base al quale la normativa pubblicistica (nonostante il disposto di cui all'art 6 ter in commento) continua ad applicarsi soltanto nel (e a regolare il) rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti che svolgono attività produttive, commerciali ecc., mentre il disposto di cui all'art. 844 c.c. continua a regolamentare il rapporto interprivatistico.

A distanza di poco più di un anno è intervenuta sull'argomento la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite oggetto di questo commento.

Proprio perché emanata dalle Sezioni Unite, pensiamo sia stato eliminato ogni dubbio interpretativo sulla persistente validità e applicabilità del criterio comparativo nella controversia acustica in cui sia coinvolto il privato. Si consideri, oltretutto, che il caso che ha dato luogo alla pronuncia era afferente a immissioni rumorose disturbante provenienti da parco pubblico nelle abitazioni dei vicini residenti.

Riportiamo il passo della sentenza in cui la Corte Suprema si sofferma sul punto specifico : *La Corte territoriale (Corte di Appello di Milano n.d.r.) ha affermato che il giudice di primo grado aveva basato la propria pronuncia su di uno scrupoloso accertamento peritale che aveva consentito di rilevare delle immissioni che superavano notevolmente il limite comunemente accettato dei 3 decibel sul rumore di fondo; ha aggiunto che tale accertamento era avvenuto in momenti diversi e senza preavviso delle parti, in modo quindi da ritenerlo sufficientemente obiettivo; il giudice di appello ha quindi confermato il superamento della normale tollerabilità dei rumori provenienti dal parco giochi in questione; orbene la sentenza impugnata, avendo chiaramente valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata ed avendo quindi indicato esaurientemente le fonti del proprio convincimento, ha dato luogo ad un*

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

*accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede; in effetti l'accertamento peritale cui la sentenza impugnata ha aderito ha avuto riguardo a valutare il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non in senso assoluto, ma relativamente alla situazione ambientale della zona oggetto delle lamentate immissioni senza prescindere dalla valutazione della rumorosità di fondo, ossia della fascia rumorosa costante sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (vedi in tal senso Cass. 5-8-2011 n. 17051), **cosicchè è stato applicato correttamente il cosiddetto criterio comparativo.***

Il criterio comparativo ha dunque ricevuto ulteriore ed autorevolissimo avvallo ed a questo punto ogni tentativo che fosse esperito per sostenere la sua non applicabilità a vantaggio della applicazione sempre e comunque dei criteri e parametri di cui alla legislazione pubblicistica dovrebbe considerarsi come velleitario.

16.4.2013

Avv. Santo Durelli